
Circolare di
studio n. 12/2016

Periodo 16-31 luglio

STUDIO GAETANI

Sommario

Sommario	2
Bene a sapersi	3
<i>Compensazione fra le cartelle di pagamento e i crediti d'imposta</i>	3
<i>Trasformazione agevolata in società semplice</i>	4
<i>Ravvedimento operoso delle violazioni collegate alla dichiarazione dei redditi</i>	5
<i>Termini per eseguire il versamento del diritto camerale 2016 da parte dei soggetti Ires</i>	7
<i>Termini per poter procedere all'emendabilità delle dichiarazioni fiscali</i>	9
Schede operative	11
<i>Termini versamento rate imposte inerenti ai saldi 2015 e al primo acconto 2016 ed entità degli interessi dovuti</i>	11
<i>Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Periodo di applicazione: dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2016</i>	13
<i>Tassi degli interessi di mora ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali</i>	14
Dossier Casi e Contabilità	15
<i>Crediti commerciali derivanti dalla cessione di merci con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi e con la previsione di interessi attivi espliciti</i>	15
<i>Calcolo dell'Ivafe-Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero per i conti correnti</i>	18
<i>Quadro RW e detenzione di attività estere per il tramite di società o altre entità giuridiche di diritto estero</i>	20
<i>Quadro RW e detenzione di attività estere tramite partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere</i>	21

Bene a sapersi

Compensazione fra le cartelle di pagamento e i crediti d'imposta

Per procedere ad estinguere le cartelle di pagamento, relativamente a tributi erariali, tra cui a titolo di mera esemplificazione:

- le imposte sui redditi e le inerenti addizionali;
- l'iva;
- l'Irap;
- l'imposta di registro e altri tributi indiretti;

e relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell'agente della riscossione) mediante compensazione con crediti inerenti alle imposte erariali medesime, è necessario utilizzare, nei sessanta giorni dalla notifica (pagamento tempestivo), il modello F24 Accise (codice tributo "RUOL").

Se l'operazione si riferisce solamente a una parte delle somme dovute, il soggetto interessato o contribuente ha la possibilità di presentare un'apposita comunicazione con la quale segnala l'avvenuta corresponsione in compensazione tramite il modello F24 Accise specificando in essa a quale parte del debito erariale deve essere effettivamente imputato il pagamento.

Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che l'individuazione o la scelta dei debiti da compensare deve risultare effettuata:

- *contestualmente*, se il modello F24 Accise viene presentato direttamente agli sportelli dell'Agente della riscossione;
oppure:
- *entro tre giorni dal conferimento della delega di pagamento*, se il modello F24 Accise viene presentato tramite banche, poste e/o Entratel;

tenendo in considerazione che *non è possibile utilizzare i crediti in compensazione* nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di entità superiore a € 1.500,00, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In tali casi, infatti, è indispensabile procedere ad estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti e, quindi, solo successivamente si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili.

Tale divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi cosiddetta di "compensazione orizzontale" (cioè, fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24); rimane, quindi, esclusa dal predetto divieto la cosiddetta compensazione "verticale", che interviene nell'ambito dello stesso tributo (per esempio, quella Irpef con Irpef).

L'inosservanza del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Pertanto, la sanzione deve risultare commisurata sull'intero importo del debito, ma trova un limite nell'ammontare compensato.

Per esempio, in presenza di un debito di € 30.000,00 e di una compensazione di pari importo, la sanzione amministrativa sarà di € 15.000,00, pari al 50% del debito.

Ovviamente, nell'ipotesi di compensazione per € 20.000,00, la sanzione amministrativa sarà sempre di € 15.000,00.

Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all'ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per € 70.000,00 e di compensazione per € 20.000,00, la sanzione amministrativa risulterà pari a € 20.000,00.

Trasformazione agevolata in società semplice

Con il comma 115 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 è stato stabilito che le agevolazioni previste per le assegnazioni e le cessioni dei beni ai soci si rendono operative anche alle società che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

Tale *trasformazione agevolata* è, in ogni caso, riservata alle società che pongono in essere in modo esclusivo o principale la gestione dei *beni immobili*, tenendo in considerazione che per oggetto principale si deve necessariamente intendere l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Occorre evidenziare il caso in cui, accanto ad un'attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi ad una pluralità di immobili, viene posta in essere un'attività consistente nell'esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso, come, ad esempio, nel caso di una società che gestisce degli immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali.

La prestazione di tali servizi può risultare essenziale e determinante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, tale da qualificare la società tra quelle non rientranti nel novero delle cosiddette immobiliari di gestione a cui può rendersi applicabile la disciplina della trasformazione agevolata.

La trasformazione in società semplice in via agevolata:

- può essere effettuata solamente se all'atto della trasformazione la compagine sociale:
 - deve necessariamente risultare composta dai medesimi soci che erano tali alla data del 30 settembre 2015, in quanto la necessità che la compagine sociale alla data della trasformazione non comprenda nuovi soci, deriva dalla circostanza che gli effetti della trasformazione agevolata coinvolgono tutti i soci della società trasformata;
in quanto:
 - si deve ritenere ininfluenza la circostanza che alla data della trasformazione la percentuale di partecipazione del capitale da parte dei singoli soci risulti, di fatto, variata rispetto a quella da questi posseduta alla data del 30 settembre 2015;
- può riguardare le società che gestiscono terreni agricoli, sempreché le medesime abbiano ad oggetto la gestione esclusiva o principale dei terreni ad uso agricolo;

tenendo in considerazione che sussiste la possibilità di beneficiare della disciplina agevolativa anche per le situazioni in cui la società risulti titolare di un diritto reale parziale sui beni (ad esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio) e intenda procedere alla trasformazione in società semplice.

Anche in tal caso, infatti, appare soddisfatta la finalità della norma agevolativa - che intende favorire la circolazione degli immobili in modo da poter essere nuovamente immessi nel mercato - considerato che i beni fuoriescono, comunque, dal patrimonio della società che si trasforma per confluire in quello della società semplice risultante dalla trasformazione.

In presenza di un'operazione di trasformazione in società semplice, i beni che non rientrano nell'ambito agevolativo devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari, configurandosi, in tale ipotesi, una fattispecie riconducibile alle previsioni dell'art. 85, comma 2 e dell'art. 86, comma 1, lettera c) del Tuir.

In concreto, si rende operativo il principio secondo cui la trasformazione da società commerciale in società semplice e, quindi, il passaggio da un soggetto esercente attività d'impresa ad un altro cui detta attività (per espressa previsione civilistica) è preclusa e, di conseguenza, non può essere neutrale dal punto di vista fiscale, ma costituisce un'ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

In particolare, si ritiene opportuno porre in rilievo che per quanto attiene: